

PROTOCOLLO QUADRO D'INTESA

RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL COMANDO REGIONALE LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL CONTRASTO ALLE FRODI NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE, ANCHE CONNESSE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

La **REGIONE LOMBARDIA**, rappresentata dal Presidente della Regione Lombardia **Attilio Fontana**

e

il **COMANDO REGIONALE LOMBARDIA della GUARDIA DI FINANZA**, rappresentato dal Comandante Regionale Lombardia **Generale di Divisione Stefano Screpanti**

Al fine di migliorare l'efficacia complessiva del sistema dei controlli e di favorire ogni opportuna sinergia nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza

VISTO lo Statuto d'Autonomia della Lombardia, approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 30 agosto 2008;

VISTA la legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 di istituzione dell'Organismo regionale per le Attività di Controllo (ORAC);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*" che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politicoeconomico;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "*agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*";

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i., con particolare riguardo all'articolo 2-ter (*"Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri"*);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*, con particolare riferimento all'articolo 47 (*"Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia"*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale *"La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente"*;

VISTO l'art. 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il Regolamento (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e, in particolare, gli artt. 2, par. 1, e 8, par. 2, che dispongono che i controlli debbano avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo ed essere adeguati alla specificità di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (EURATOM/UE) n. 1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, per quanto attiene al trattamento delle irregolarità finanziarie ed ai relativi recuperi delle somme indebitamente pagate nell'ambito delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il *“Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, successivamente modificato ed integrato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che lo ha intitolato *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 15 gennaio 2014 dalla Regione Lombardia e il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza;

TENUTO CONTO che la Guardia di Finanza, quale Corpo di polizia economico-finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro dell'Economia e delle Finanze, agisce sul piano preventivo e repressivo, a salvaguardia dei bilanci dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;

CONSIDERATI i pregressi rapporti di collaborazione tra Regione Lombardia e Guardia di Finanza previsti dai protocolli precedentemente stipulati;

VALUTATI positivamente gli esiti e le esperienze maturate in forza dei predetti protocolli;

RAVVISATA l'opportunità di ridefinire congiuntamente linee generali e regole entro cui collocare e sviluppare un sempre più efficace e fattivo rapporto di collaborazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di collaborazione)

1. Il presente "Protocollo d'Intesa" regola le attività di collaborazione fra il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza e la Regione Lombardia, nel rispetto dei compiti istituzionali rispettivamente assegnati dall'ordinamento vigente, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentive ed alle erogazioni, per le quali è già stato perfezionato l'*iter* di competenza della Regione Lombardia, con particolare riferimento a:
 - a. finanziamenti, contributi ed erogazioni di qualsiasi genere e natura (comunitaria, nazionale e/o regionale);
 - b. spesa sanitaria (comprendente ogni uscita di bilancio, statale e/o regionale, pertinente lo specifico settore);
 - c. contratti pubblici;
 - d. procedure di appalto, autorizzazioni, concessioni e concessione di benefici economici, compresi gli interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. La Regione Lombardia collabora a tali attività anche con la partecipazione dell'Organismo regionale per le Attività di Controllo (ORAC), istituito con legge regionale 28 settembre 2018, n. 13.
3. L'attività di collaborazione è sviluppata in linea con gli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza in materia di tutela della spesa pubblica dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mediante direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti)

1. Per tutte le attività contemplate nel presente Protocollo, referenti regionali sono:
 - a. per la Regione Lombardia:
 - (1) il Direttore di Funzione Specialistica del Sistema dei controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
 - (2) il Direttore di Funzione Specialistica Audit;
 - (3) i Direttori delle Direzioni interessate, anche in quanto delegati dai titolari del trattamento dei dati;
 - (4) un componente di ORAC individuato dal Presidente dell'Organismo;
 - b. per la Guardia di Finanza:
 - (1) il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Lombardia, quale supervisore dell'attuazione complessiva dell'intesa, il quale si avvale del Capo Ufficio Operazioni dello stesso Comando, per il necessario coordinamento delle attività svolte al riguardo dai Reparti del Corpo;
 - (2) il Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, unità operativa qualificata a proiezione regionale, con funzioni di supporto per la risoluzione di eventuali problematiche di carattere tecnico-operativo, il quale si avvale del dipendente Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica.
2. Referenti per l'applicazione sul territorio del presente protocollo sono, per la Guardia di Finanza, i Comandanti Provinciali e gli Ufficiali da questi delegati e, per la Regione Lombardia, i dirigenti degli Uffici Territoriali (UTR) ed i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza delle Strutture sanitarie, secondo le rispettive funzioni o competenze.

Articolo 3

(Collaborazione su iniziativa della Guardia di Finanza)

1. La Regione Lombardia, su richiesta del Comando Provinciale territorialmente competente della Guardia di Finanza, si impegna a fornire i dati e le risultanze disponibili nel proprio patrimonio informativo, ritenuti utili per l'attività di controllo, quali a titolo esemplificativo:
 - a. le informazioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e, qualora possibile, specifici indicatori di rischio irregolarità;
 - b. per quanto riguarda le attività sanitarie, dati di sistema resi anonimi relativi alle prestazioni effettuate (ricovero, specialistica, farmaceutica) e, qualora possibile, specifici indicatori di rischio irregolarità.
2. Nel caso di accertamento di irregolarità o frodi, i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza si impegnano, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, a comunicare alla

Regione Lombardia le specifiche informazioni necessarie per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza in merito all'avvio delle procedure di recupero dei finanziamenti e sospensione delle erogazioni in itinere di competenza regionale. La Regione Lombardia, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4

(Collaborazione su iniziativa della Regione Lombardia)

1. La Regione Lombardia, anche attraverso l'ORAC, provvede a segnalare al Comando Provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competente:
 - a. dati ed elementi qualificati relativi ad anomalie ricorrenti o irregolarità sintomatiche di condotte fraudolente ovvero potenzialmente idonee ad integrare fattispecie di danno erariale in relazione alle procedure relative ad appalti, forniture, autorizzazioni e/o concessioni, comprese quelle avviate nell'ambito degli interventi del PNRR;
 - b. violazioni tributarie e/o violazioni alla normativa che disciplina i finanziamenti ed i contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, rilevati a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, fornendo l'eventuale documentazione a supporto.
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
 - a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio della Regione Lombardia, dello Stato e dell'Unione Europea;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà alla Regione Lombardia, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali della Regione medesima, e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. La Regione Lombardia, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 5

(Accesso alle banca dati)

1. La Regione Lombardia mette a disposizione del Corpo - secondo le modalità indicate nell'allegata convenzione tecnica (allegato A1) - il collegamento alla banca dati "SAPBO" ritenuta utile per le attività di collaborazione oggetto del presente protocollo, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo d'intesa, le parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti per effetto dell'accordo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Articolo 7

(Iniziative in materia di formazione)

1. La Guardia di Finanza e la Regione Lombardia sviluppano ogni utile iniziativa volta alla formazione e alla specializzazione del personale impiegato nelle attività ispettive di competenza, per favorire lo scambio di esperienze maturate nei vari settori interessati. L'attività è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dalla Regione Lombardia e dalla Guardia di Finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.

Articolo 8

(Tavolo tecnico)

1. Per la verifica dello stato di attuazione del presente protocollo, il riscontro del corretto sviluppo dello scambio informativo dallo stesso contemplato, la valutazione dei risultati conseguiti nonché il confronto in merito ad esigenze di modifica e/o integrazione, è istituito un tavolo tecnico composto da:
 - a. per la Regione Lombardia, dal Direttore di Funzione Specialistica del Sistema dei controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dal componente di ORAC individuato dal Presidente dell'Organismo e da un referente dell'unità organizzativa Semplificazione, trasformazione digitale e sistemi informativi;
 - b. per il Comando Regionale Lombardia, dal Capo Ufficio Operazioni e dal Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di polizia economicofinanziaria di Milano.
2. Il predetto tavolo tecnico si riunisce con cadenza tendenzialmente trimestrale.

Articolo 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

(Termine, integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo:
 - a. sostituisce integralmente il Protocollo d'intesa siglato in data 14 gennaio 2014;
 - b. ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - (1) MI0210000p@pec.gdf.it del Comando Regionale Lombardia;
 - (2) presidenza@pec.regione.lombardia.it della Regione Lombardia.
2. Sulla base del presente accordo "quadro", potranno essere definiti, con atti dirigenziali, specifici protocolli settoriali attinenti le materie oggetto dell'accordo.

Milano,

f.to digitalmente

PER LA REGIONE LOMBARDIA

Il Presidente

Attilio Fontana

f.to digitalmente

PER LA GUARDIA DI FINANZA

Il Comandante Regionale Lombardia

Gen. D. Stefano Screpanti